



## Atti del Comune

Direzione Economia Urbana e Lavoro  
Area Attività Produttive e Commercio

Comune di Milano  
A. ATTIVITA'  
A. ATTIVITA' PRODUTTIVE E  
PG 0176852 / 2019  
Del 17/04/2019 09:58:59  
ORIGINALE  
A: A. ATTIVITA' PRODUTTIVE E

**Oggetto: Ordinanza ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 per l'integrazione dell'Ordinanza n. 1/2019 del 7 gennaio 2019 e dell'Ordinanza PG n. 78193/2013 del 29 gennaio 2013.**

### IL SINDACO

#### Premesso che:

- ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs 267/00 il Sindaco è competente, tra l'altro, a coordinare e riorganizzare gli orari degli esercizi commerciali, nonché dei pubblici esercizi;
- con Ordinanza PG n.78193/2013 del 29 gennaio 2013 è stata definita la disciplina degli orari delle seguenti attività: *"attività di commercio al dettaglio in sede fissa, attività di vendita da parte di artigiani, commercio su aree pubbliche, attività di trattenimento e Svago, attività di somministrazione di alimenti e bevande, attività di acconciatore, estetista e affini, esercizi di rimessa"*;
- con Ordinanza n. 1/2019 PG 5947/2019 del 07.1.2019 il Sindaco ha modificato l'orario, stabilito dalla predetta Ordinanza, del mercato settimanale scoperto di via Valvassori Peroni, che si svolge in giornata di sabato;

#### Considerato che:

- l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alle citate Ordinanze, salvo che il fatto non costituisca reato, è sanzionato dalla normativa vigente, in particolare dall'art. 27, comma 6, della Legge Regionale n. 6/2010 (da € 500,00 a € 3.000,00) e dall'art. 36 del Regolamento comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche (da € 160,00 a € 480,00), ivi richiamati;
- per quanto non previsto dalla Legge Regionale n. 6/2010 e dal Regolamento comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche, salvo che il fatto non costituisca reato, si applica l'art. 7-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**Ritenuto**, pertanto, di integrare in tal senso il testo dell'Ordinanza n. 1/2019 e dell'Ordinanza PG 78193/2013 del 29 gennaio 2013 al fine di assicurarne la piena comprensione e applicazione;

#### Visti:

- il D.lgs n. 267/2000, art. 50;
- la Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6;
- il Vigente Regolamento per la disciplina del commercio sulle aree pubbliche;
- l'Ordinanza PG 78193/2013 del 29.1.2013;
- l'Ordinanza PG 5947/2019 del 7.1.2019;
- il Documento Unico di Programmazione 2018-2020;



## Atti del Comune

### ORDINA

di integrare il testo dell'Ordinanza n. 1/2019 e dell'Ordinanza PG 78193/2013 del 29 gennaio 2013, al fine di assicurarne la piena comprensione e applicazione, come segue:

salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza alle disposizioni della presente ordinanza è punita con le sanzioni previste dall'art. 27, comma 6, Legge Regionale n.6/2010 e dall'art. 36 del Regolamento Commercio su Aree Pubbliche in relazione alla tipologia di esercizio in oggetto e, in mancanza, con la sanzione prevista dall'art. 7 bis comma 1 bis del D.lgs. 267/2000.

### ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente Ordinanza.


La presente ordinanza ha efficacia a partire da sabato 20 aprile 2019.

Si dà atto che il presente provvedimento sarà pubblicato per giorni 15 all'Albo Pretorio del Comune di Milano e sul sito internet del Comune di Milano [www.comune.milano.it](http://www.comune.milano.it).

La presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

- mediante ricorso innanzi al TAR della Lombardia entro i termini previsti dal D.Lgs. n. 104 del 2 luglio 2010;
- con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o dalla conoscenza del provvedimento;

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

  
IL SINDACO  
Giuseppe Sala